



Ordinanza sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT)

modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 15 novembre 2017¹ sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

¹ Negli articoli 19 capoverso 2, 64 capoverso 1, 65 capoverso 1 e 66 capoverso 1 «punto di accesso WLAN» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «accesso WLAN».

² Negli articoli 11 capoverso 2, 17 capoverso 1, 18 capoversi 1, 4 e 5, 19 capoverso 1, 22, 25, 31 capoverso 1, 52 rubrica e capoverso 1 nonché 74 capoversi 4, 5, 7 lettera c e 8 «fornitori di servizi di comunicazione derivati» è sostituito con «FSCD».

Art. 1 cpv. 1 e 2 lett. j

1 La presente ordinanza disciplina l'organizzazione e la procedura applicabili alla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni nonché alla fornitura di informazioni sui servizi postali e di telecomunicazione.

² Essa si applica:

- j. ai fornitori di servizi di comunicazione derivati (FSCD);

RS

¹ RS 780.11

Art. 3 Richieste al Servizio SCPT

L'autorità che dispone la sorveglianza e l'autorità di approvazione trasmettono al Servizio SCPT l'ordine di sorveglianza, le relative proroghe o revoche, le approvazioni e i diritti di accesso da concedere come segue:

- a. mediante un mezzo di trasmissione sicuro approvato dal DFGP;
- b. per corrispondenza o telefax se per motivi tecnici non è disponibile uno dei mezzi di trasmissione di cui alla lettera a; o
- c. in casi urgenti per telefono, con trasmissione successiva dell'ordine di sorveglianza, entro 24 ore, come previsto nelle lettere a o b.

Art. 4a Inizio e fine della sorveglianza retroattiva

¹ La sorveglianza retroattiva inizia al più presto 6 mesi prima del giorno della ricezione dell'ordine da parte del Servizio SCPT; il numero del primo giorno della sorveglianza corrisponde a quello del giorno della ricezione dell'ordine. In mancanza del giorno corrispondente nel mese di inizio della sorveglianza, quest'ultima inizia non prima dell'ultimo giorno di detto mese.

² La sorveglianza retroattiva finisce al più tardi il giorno della ricezione dell'ordine da parte del Servizio SCPT.

Art. 11 Prestazioni al di fuori degli orari d'ufficio ordinari e nei giorni festivi

¹ Al di fuori degli orari d'ufficio ordinari e nei giorni festivi il Servizio SCPT, i FST, eccetto quelli con obblighi di sorveglianza ridotti (art. 51), e i FSCD con obblighi di sorveglianza supplementari (art. 52) forniscono un servizio di pronto intervento durante il quale sono sempre raggiungibili per garantire la soluzione di eventuali problemi e le seguenti prestazioni:

- a. la fornitura di informazioni secondo gli articoli 35-37, 40-43a, 48a e 48b nonché secondo l'articolo 27 in combinato disposto con gli articoli 35, 40, 42 e 43;
- b. la fornitura di informazioni secondo gli articoli 38, 39 e 48c;
- c. l'attivazione di sorveglianze in tempo reale secondo gli articoli 54-59;
- d. l'esecuzione delle sorveglianze retroattive secondo gli articoli 60-63, 65 e 66 dichiarate urgenti;
- e. l'esecuzione di ricerche d'emergenza secondo l'articolo 67 e ricerche di condannati secondo l'articolo 68, eccettuata l'analisi della copertura di rete in vista di una ricerca per zona di copertura dell'antenna secondo l'articolo 64.

² Le autorità annunciano le prestazioni di cui al capoverso 1 per telefono al servizio di pronto intervento del Servizio SCPT, eccetto se le informazioni sono fornite in modo automatizzato tramite l'interfaccia di consultazione del sistema di trattamento.

³ Le richieste di informazioni speciali e gli ordini di sorveglianze particolari (art. 25) non sono né accettati né trattati al di fuori degli orari d'ufficio ordinari e nei giorni festivi.

Art. 18 Obblighi per la trasmissione di informazioni da parte di FST e di FSCD con obblighi supplementari

¹ I seguenti fornitori forniscono le informazioni tramite l'interfaccia del sistema di trattamento del Servizio SCPT:

- a. i FST, eccetto quelli con obblighi di sorveglianza ridotti (art. 51);
- b. i FSCD con obblighi di informazione supplementari (art. 22);
- c. i FSCD con obblighi di sorveglianza supplementari (art. 52).

² Forniscono in forma automatizzata le informazioni secondo gli articoli 35–37, 40–42a, 43a, 48a e 48b nonché secondo l'articolo 27 in combinato disposto con gli articoli 35, 40 e 42. Forniscono tutte le altre informazioni manualmente o in forma automatizzata.

³ I FSCD con obblighi di informazione supplementari (art. 22) sono esentati dall'obbligo di informazione secondo l'articolo 48b e nel caso di informazioni secondo gli articoli 38, 39 e 48c forniscono soltanto le informazioni disponibili.

⁴ I FST con obblighi di sorveglianza ridotti (art. 51) sono esentati dall'obbligo di informazione secondo l'articolo 48b e forniscono le altre informazioni come segue, fornendo, nel caso di informazioni secondo gli articoli 38, 39 e 48c, soltanto le informazioni disponibili:

- a. per scritto al di fuori del sistema di trattamento mediante un mezzo di trasmissione sicuro approvato dal DFGP;
- b. manualmente, mediante l'interfaccia d'interrogazione del sistema di trattamento; o
- c. in forma automatizzata, su propria richiesta e d'intesa con il Servizio SCPT.

Art. 18a Obblighi per la trasmissione di informazioni da parte dei FSCD senza obblighi supplementari e dei gestori di reti di telecomunicazione interne

¹ Nel fornire informazioni, i FSCD senza obblighi supplementari e i gestori di reti di telecomunicazione interne non sono tenuti a rispettare i tipi previsti dalla presente ordinanza.

² Forniscono le informazioni disponibili in forma scritta al di fuori del sistema di trattamento tramite un mezzo di trasmissione sicuro approvato dal DFGP.

³ Su propria richiesta, possono fornire le informazioni tramite l'interfaccia d'interrogazione del sistema di trattamento del servizio SCPT manualmente o, d'intesa con il Servizio SCPT, in forma automatizzata.

Art. 18b Ricorso a terzi per fornire informazioni

Per fornire informazioni le persone obbligate a collaborare possono ricorrere a terzi.

Art. 18c Comunicazione del numero di pacchetti di dati in occasione della fornitura di informazioni

Se il numero di pacchetti di dati trovati supera il valore massimo indicato nella richiesta, la persona obbligata a collaborare ne comunica soltanto il numero.

Art. 20 Verifica dei dati degli utenti dei servizi di telefonia mobile

¹ Per i servizi di telefonia mobile, alla consegna dei mezzi di accesso o alla prima attivazione del servizio, i FST devono verificare:

- a. nel caso di persone fisiche, l'identità dell'utente;
- b. nel caso di persone giuridiche, i loro dati.

² Tale obbligo incombe, invece che ai FST, ai rivenditori di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera f LSCPT, se la consegna dei mezzi d'accesso o la prima attivazione è effettuata da questi ultimi.

Art. 20a Prova dell'identità di persone fisiche utenti di servizi di telefonia mobile

¹ La prova dell'identità delle persone fisiche utenti di servizi di telefonia mobile può essere fornita mediante uno dei seguenti documenti validi il giorno del rilevamento:

- a. un passaporto svizzero o straniero;
- b. una carta d'identità svizzera o straniera; o
- c. un carta di soggiorno per stranieri secondo gli articoli 71 e 71a dell'ordinanza del 24 ottobre 2007² sull'ammissione il soggiorno e l'attività lucrativa.

² Devono essere rilevati i seguenti dati dell'utente:

- a. in base al documento:
 1. i cognomi e i nomi,
 2. la data di nascita,
 3. il tipo di documento, il suo numero e il Paese o l'organizzazione di emissione,
 4. la cittadinanza;
- b. l'indirizzo;
- c. se nota, la professione.

³ Se il cliente non ha un abbonamento devono essere inoltre rilevate le seguenti indicazioni:

² RS 142.201

- a. il momento della consegna dei mezzi di accesso o della prima attivazione del servizio;
- b. il nome e l'indirizzo completo del luogo di consegna o di attivazione;
- c. il cognome e il nome della persona che effettua il rilevamento.

⁴ Il FST o, se del caso, il rivenditore deve allestire una copia elettronica ben leggibile del documento. Il rivenditore trasmette le indicazioni di cui ai capoversi 2 e 3 e la copia del documento al FST entro 14 giorni dal rilevamento.

⁵ Le autorità di polizia federali e cantonali nonché il SIC possono chiedere ai FST la consegna di un mezzo d'accesso e l'attivazione di un servizio, senza che i FST verifichino l'identità e rilevino i relativi dati. Possono chiederlo soltanto per i membri delle loro organizzazioni e per altri gruppi di persone che in virtù di disposizioni legislative non sono tenuti a rendere nota la loro vera identità.

Art. 20b Prova dell'identità di persone giuridiche utenti di servizi di telefonia mobile

¹ Per le persone giuridiche devono essere rilevate e verificate per mezzo di prove idonee le seguenti indicazioni:

- a. il nome, la sede e i dati di contatto;
- b. il numero nazionale d'identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 2010³ sul numero d'identificazione delle imprese o il Legal Entity Identifier (LEI) internazionale;
- c. se noti, i cognomi e i nomi degli utenti dei servizi del fornitore.

² Il rivenditore trasmette le indicazioni al FST entro 14 giorni dal rilevamento.

³ L'articolo 20a capoverso 3 si applica per analogia.

Art. 21 Termini di conservazione

¹ I FST e i FSCD con obblighi supplementari secondo gli articoli 22 o 52 devono conservare ed essere in grado di trasmettere le indicazioni sui servizi e sugli identificativi assegnati a lungo termine secondo l'articolo 48a nonché quelle ai fini dell'identificazione secondo l'articolo 19 capoverso 1 per l'intera durata della relazione commerciale e per sei mesi dopo il suo termine.

² Devono conservare per sei mesi i dati relativi all'ultima attività rilevante per l'accesso ed essere in grado di fornire le informazioni secondo gli articoli 42a e 43a.

³ I FST che forniscono servizi di telefonia mobile devono conservare ed essere in grado di trasmettere le indicazioni relative agli utenti secondo gli articoli 20a e 20b nonché la copia della prova dell'identità per l'intera durata della relazione commerciale e per sei mesi dopo il suo termine.

⁴ Ai fini dell'identificazione, i FST devono conservare per sei mesi i dati sull'attribuzione univoca degli indirizzi IP per l'accesso alla rete ed essere in grado di fornire le informazioni di cui all'articolo 37.

⁵ I FST devono conservare i dati per l'identificazione ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2 ed essere in grado di trasmetterli durante il periodo di validità dell'autorizzazione di accesso al WLAN pubblico e per sei mesi dopo la sua scadenza.

⁶ Ai fini dell'identificazione, i FST, eccetto quelli con obblighi di sorveglianza ridotti (art. 51), e i FSCD con obblighi di sorveglianza supplementari (art. 52) devono conservare per sei mesi i seguenti dati:

- a. i metadati sugli identificativi dell'apparecchio effettivamente usati, per poter fornire le informazioni di cui agli articoli 36 capoverso 1 lettera d e 41 capoverso 1 lettera d;
- b. i metadati sull'attribuzione e la traduzione (NAT) degli indirizzi IP e dei numeri di porta per l'accesso alla rete, per poter fornire le informazioni di cui agli articoli 38 e 39;
- c. i metadati per la determinazione delle reti immediatamente adiacenti di una comunicazione o di un tentativo di comunicazione nel caso di servizi di telefonia e multimedia, per poter fornire le informazioni di cui all'articolo 48c.

⁷ I metadati di cui al capoverso 6 sono distrutti non appena il termine di conservazione è scaduto e nessun altro atto normativo prevede che debbano o possano essere conservati più a lungo.

Art. 26 Tipi di informazioni in generale

¹ Sono definiti i seguenti tipi di informazioni riguardanti:

- a. gli utenti (art. 35, 40, 42 e 43 nonché art. 27 in combinato disposto con detti articoli);
- b. i servizi (art. 36–39, 41, 42a e 43a);
- c. le modalità di pagamento (art. 44);
- d. la prova dell'identità (art. 45);
- e. le copie delle fatture (art. 46);
- f. le copie dei contratti (art. 47);
- g. i dati tecnici dei sistemi di telecomunicazione e degli elementi di rete (art. 48);
- h. gli identificativi assegnati (art 48a e 48b);
- i. la determinazione delle reti immediatamente adiacenti (art. 48c).

² Le autorità possono chiedere alle persone obbligate a collaborare le informazioni da fornire secondo la presente ordinanza soltanto conformemente alla procedura prevista nell'ordinanza medesima.

Art. 28 Tipi di sorveglianza

¹ Sono definiti i seguenti tipi di sorveglianza in tempo reale riguardanti:

- a. i metadati per i servizi di accesso alla rete (art. 54);
- b. i contenuti e i metadati per i servizi di accesso alla rete (art. 55);
- c. i metadati per le applicazioni (art. 56 e 58);
- d. la determinazione della posizione da parte della rete (art. 56a e 56b);
- e. i contenuti e i metadati per le applicazioni (art. 57 e 59).

² Sono definiti i seguenti tipi di sorveglianza retroattiva riguardanti:

- a. i servizi di accesso alla rete (art. 60);
- b. le applicazioni (art. 61 e 62);
- c. la determinazione della posizione per l'ultima attività (art. 63);
- d. la ricerca per zona di copertura dell'antenna (art. 66) e i pertinenti preparativi (art. 64 o 65).

³ Sono definiti i seguenti tipi di ricerche d'emergenza (art. 67) riguardanti:

- a. la determinazione della posizione per l'ultima attività (art. 67 cpv. 1 lett. a);
- b. la determinazione della posizione da parte della rete (art. 67 cpv. 1 lett. b e c);
- c. la sorveglianza in tempo reale dei contenuti e dei metadati per i servizi di accesso alla rete e i servizi di telefonia e multimedia (art. 67 cpv. 1 lett. d);
- d. la sorveglianza in tempo reale dei metadati per i servizi di accesso alla rete e i servizi di telefonia e multimedia (art. 67 cpv. 1 lett. e);
- e. la sorveglianza retroattiva per i servizi di accesso alla rete e i servizi di telefonia e multimedia (art. 67 cpv. 1 lett. f).

⁴ Sono definiti i seguenti tipi di ricerche di condannati (art. 68) riguardanti:

- a. la determinazione della posizione per l'ultima attività (art. 68 cpv. 1 lett. a);
- b. la determinazione della posizione da parte della rete (art. 68 cpv. 1 lett. b e c);
- c. la sorveglianza in tempo reale dei contenuti e dei metadati per i servizi di accesso alla rete o per le applicazioni (art. 68 cpv. 1 lett. d);
- d. la sorveglianza in tempo reale dei metadati per i servizi di accesso alla rete o per le applicazioni (art. 68 cpv. 1 lett. e);
- e. la sorveglianza retroattiva per i servizi di accesso alla rete o per le applicazioni (art. 68 cpv. 1 lett. f);
- f. la ricerca per zona di copertura dell'antenna e i pertinenti preparativi (art. 68 cpv. 1 lett. g).

Art. 30 cpv. 3

³ Le persone obbligate a collaborare mettono gratuitamente e permanentemente a disposizione del Servizio SCPT, su sua richiesta, i collegamenti test necessari e i relativi

servizi di telecomunicazione o servizi di comunicazione derivati richiesti. Gli permettono di eseguire i collegamenti test necessari.

Art. 35 cpv. 1 lett. b, c e d frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e n. 2, 9–13, cpv. 2 frase introduttiva e lett. g, i, j e k nonché cpv. 3

¹ Il tipo di informazione IR_4_NA comprende le seguenti indicazioni sugli utenti di servizi di accesso alla rete:

- b. per i servizi di telefonia mobile:
 - 1. i dati sulla persona fisica o giuridica di cui all'articolo 20, 20a e 20b,
 - 2. se noti, ulteriori dati di contatto e il loro periodo di validità, e
 - 3. il sesso delle persone fisiche;
- c. per gli altri servizi di accesso alla rete:
 - 1. i dati identificativi di cui all'articolo 19,
 - 2. se noti, i dati sulla persona fisica o giuridica, ulteriori dati di contatto e il periodo di validità dei dati, e
 - 3. il sesso delle persone fisiche;
- d. per ogni servizio di accesso alla rete di cui l'utente dispone presso il fornitore:
 - 2. l'identificativo univoco principale del servizio (p. es. nome utente, MSISDN, GPSI),
 - 9. se del caso, i relativi ICCID al momento della consegna,
 - 10. se del caso, i relativi IMSI o SUPI,
 - 11. il tipo di relazione commerciale (p. es. prepaid, abbonamento),
 - 12. se del caso, l'elenco o il settore degli altri elementi d'indirizzo o identificativi registrati o assegnati in relazione al servizio (p. es. MSISDN) e il loro periodo di validità,
 - 13. la denominazione del servizio.

² La domanda di informazioni precisa il periodo a cui si riferisce la richiesta. Contiene almeno uno dei seguenti criteri di ricerca:

- g. l'IDI o il LEI;
- i. l'identificativo del servizio, escluso l'indirizzo IP (p. es. nome utente, MSISDN, GPSI);
- j. l'IMSI o il SUPI;
- k. l'ICCID.

³ Per i criteri di cui al capoverso 2 lettere a–d va aggiunto un secondo criterio. Per le ricerche di sequenze di segni (lett. a, c, d, f) il fornitore deve eseguire una ricerca letterale conformemente alle prescrizioni del DFGP.

Art. 36 Tipo di informazione IR_6_NA: informazioni sui servizi di accesso alla rete

¹ Il tipo di informazione IR_6_NA comprende le seguenti indicazioni sui servizi di accesso alla rete valide durante il periodo a cui si riferisce la richiesta:

- a. se disponibile, l'identificativo univoco dell'utente (p. es. il numero cliente);
- b. i relativi identificativi del servizio (p. es. nome utente, identificativo DSL);
- c. se del caso, i relativi IMSI o SUPI e i relativi MSISDN o GPSI;
- d. l'elenco degli identificativi univoci, conformi alle norme internazionali (p. es. IMEI, PEI, indirizzo MAC), degli apparecchi usati negli ultimi sei mesi presso il fornitore nell'ambito del servizio e, se disponibile, la loro designazione in forma di testo;
- e. se del caso, i relativi ICCID;
- f. se del caso, i relativi codici PUK e PUK2 e il loro periodo di validità.

² Per le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere b, c ed e va comunicato il periodo di validità comune.

³ La domanda di informazioni precisa il periodo a cui si riferisce la richiesta. Contiene almeno uno dei seguenti criteri di ricerca:

- a. l'identificativo del servizio, escluso l'indirizzo IP (p. es. nome utente, MSISDN, GPSI);
- b. l'IMSI o il SUPI;
- c. l'identificativo univoco dell'apparecchio conforme alle norme internazionali (p. es. IMEI, PEI, indirizzo MAC);
- d. l'indirizzo di installazione dell'accesso fisso alla rete;
- e. l'ICCID;
- f. il codice per la ricarica del credito o per il pagamento del servizio.

Art. 37 cpv. 1 frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett b

¹ Il tipo di informazione IR_7_IP comprende le seguenti indicazioni sull'utente identificato al quale, nel momento in questione, era univocamente assegnato un indirizzo IP:

- b. l'identificativo univoco (p. es. nome utente, MSISDN, GPSI) del servizio di accesso alla rete o i dati identificativi di cui all'articolo 19 capoverso 2;

Art. 38 Tipo di informazione IR_8_IP (NAT): identificazione dell'utenza in caso di indirizzi IP non assegnati univocamente (NAT)

¹ Il tipo di informazione IR_8_IP (NAT) comprende le seguenti indicazioni sugli utenti identificati ai quali, nel momento in questione, negli ultimi sei mesi mediante una procedura NAT da parte del fornitore non era univocamente assegnato un indirizzo IP:

- a. se disponibili, gli identificativi univoci degli utenti (p. es. nome utente);
- b. gli identificativi univoci (p. es. nome utente, MSISDN, GPSI) dei servizi di accesso alla rete o i dati identificativi di cui all'articolo 19 capoverso 2.

² La domanda di informazioni contiene le indicazioni sul relativo contesto di traduzione NAT ai fini dell'identificazione degli utenti:

- a. l'indirizzo IP sorgente pubblico;
- b. se necessario per l'identificazione, il numero di porta sorgente pubblico;
- c. se necessario per l'identificazione, l'indirizzo IP di destinazione pubblico;
- d. se necessario per l'identificazione, il numero di porta di destinazione;
- e. se necessario per l'identificazione, il tipo di protocollo di trasporto;
- f. il momento determinante all'inizio, alla fine o durante il contesto di traduzione NAT richiesto, con data e ora.

Art. 39 Tipo di informazione IR_9_NAT: informazioni su contesti di traduzione NAT

¹ Il tipo di informazione IR_9_NAT comprende le seguenti indicazioni sul relativo contesto di traduzione NAT ai fini dell'identificazione degli utenti in relazione a una procedura NAT da parte del fornitore:

- a. per la ricerca di elementi d'indirizzo sorgente:
 - 1. l'indirizzo IP sorgente prima o dopo la traduzione NAT,
 - 2. il numero di porta sorgente prima o dopo la traduzione NAT;
- b. per la ricerca di elementi d'indirizzo di destinazione:
 - 1. l'indirizzo IP di destinazione prima o dopo la traduzione NAT;
 - 2. il numero di porta di destinazione prima o dopo la traduzione NAT.

² La domanda di informazioni contiene le indicazioni sul relativo contesto di traduzione NAT:

- a. per la ricerca di elementi d'indirizzo sorgente:
 - 1. l'indirizzo IP sorgente prima o dopo la traduzione NAT,
 - 2. il numero di porta sorgente prima o dopo la traduzione NAT,
 - 3. se necessario per l'identificazione, l'indirizzo IP di destinazione pubblico,
 - 4. se necessario per l'identificazione, il numero di porta di destinazione,
 - 5. se necessario per l'identificazione, il tipo di protocollo di trasporto,
 - 6. il momento determinante tra l'inizio e la fine del contesto di traduzione NAT, con data e ora;
- b. per la ricerca di elementi d'indirizzo di destinazione:
 - 1. l'indirizzo IP di destinazione prima o dopo la traduzione NAT,
 - 2. l'indirizzo di porta di destinazione prima o dopo la traduzione NAT,
 - 3. l'indirizzo IP sorgente pubblico,

4. se necessario per l'identificazione, il numero di porta sorgente,
5. se necessario per l'identificazione, il tipo di protocollo di trasporto,
6. il momento determinante tra l'inizio e la fine del contesto di traduzione NAT, con data e ora.

Art. 40 cpv. 1 lett. b, c e d frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) nonché n. 2, 6, 7 e 10–13, cpv. 2 frase introduttiva e lett. g, j e k nonché cpv. 3

¹ Il tipo di informazione IR_10_TEL comprende le seguenti indicazioni sugli utenti di servizi di telefonia e multimedia:

- b. per i servizi di telefonia mobile:
 1. le indicazioni relative alla persona fisica o giuridica secondo gli articoli 20, 20a e 20b,
 2. se noti, ulteriori dati di contatto e il loro periodo di validità, e
 3. il sesso delle persone fisiche;
- c. per gli altri servizi di telefonia e multimedia:
 1. i dati identificativi di cui all'articolo 19,
 2. se noti, i dati sulla persona fisica o giuridica, ulteriori dati di contatto e il periodo di validità dei dati, e
 3. il sesso delle persone fisiche;
- d. per ogni servizio di telefonia e multimedia acquistato dall'utente presso il fornitore:
 2. l'identificativo univoco principale del servizio (p. es. numero di telefono, SIP URI),
 6. lo stato del servizio secondo la designazione interna del fornitore (p. es. attivo, sospeso, bloccato) e il suo periodo di validità,
 7. se del caso, l'elenco o il settore degli altri elementi d'indirizzo o identificativi registrati o assegnati nell'ambito del servizio (p. es. numeri di telefono, IMPU),
 10. se del caso, i relativi IMSI o SUPI,
 11. se del caso, i relativi ICCID al momento della consegna,
 12. il tipo di relazione commerciale (p. es. prepaid, abbonamento),
 13. la denominazione del servizio.

² La domanda di informazioni precisa il periodo a cui si riferisce la richiesta. Contiene almeno uno dei seguenti criteri di ricerca:

- g. l'IDI o il LEI;
- j. l'IMSI o il SUPI.
- k. l'ICCID.

³ Per i criteri di cui al capoverso 2 lettere a–d va aggiunto un secondo criterio. Per le ricerche di sequenze di segni (cpv. 2 lett. a, c, d, f) il fornitore deve eseguire una ricerca letterale conformemente alle prescrizioni del DFGP.

Art. 41 Tipo di informazione IR_12_TEL: informazioni su servizi di telefonia e multimedia

¹ Il tipo di informazione IR_12_TEL comprende le seguenti indicazioni sui servizi di telefonia e multimedia validi nel periodo a cui si riferisce la richiesta:

- a. se disponibile, l'identificativo univoco dell'utente (p. es. il numero cliente);
- b. i relativi elementi d'indirizzo o identificativi (p. es. numeri di telefono, SIP URI, IMPI);
- c. se del caso, i relativi IMSI o SUPI e i relativi MSISDN o GPSI;
- d. ai fini dell'identificazione, l'elenco degli identificativi univoci, conformi alle norme internazionali (p. es. IMEI, PEI, indirizzo MAC), degli apparecchi usati negli ultimi sei mesi presso il fornitore nell'ambito del servizio e, se disponibile, la loro denominazione in forma di testo;
- e. se del caso, i relativi ICCID;
- f. se del caso, i relativi codici PUK e PUK2 e il loro periodo di validità.

² Per le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere b, c ed e va comunicato il periodo di validità comune.

³ La domanda di informazioni precisa il periodo a cui si riferisce la richiesta. Contiene almeno uno dei seguenti criteri di ricerca:

- a. l'elemento di indirizzo (p. es. SIP URI, MSISDN, GPSI);
- b. l'IMSI o il SUPI;
- c. l'identificativo univoco dell'apparecchio conforme alle norme internazionali (p. es. IMEI, PEI, indirizzo MAC);
- d. l'indirizzo di installazione dell'accesso fisso alla rete;
- e. l'identificativo del servizio (p. es. IMPI);
- f. l'ICCID;
- g. il codice per la ricarica del credito o per il pagamento del servizio.

Art. 42 cpv. 1 lett. c frase introduttiva e n. 6 nonché lett. d, cpv. 2 frase introduttiva e lett. g e j nonché cpv. 3

¹ Il tipo di informazione IR_13_EMAIL comprende le seguenti indicazioni su utenti di servizi di posta elettronica:

- c. per ogni servizio di posta elettronica del fornitore utilizzato dall'utente:
 6. la denominazione del servizio;
- d. se del caso, gli altri elementi d'indirizzo o identificativi registrati presso il fornitore nell'ambito del servizio (p. es. indirizzo di posta elettronica, MSISDN, GPSI, elemento d'indirizzo di ripristino).

² La domanda di informazioni precisa il periodo a cui si riferisce la richiesta. Contiene almeno uno dei seguenti criteri di ricerca:

- g. l'IDI o il LEI;
- j. gli identificativi connessi al servizio oggetto della domanda, ad esempio gli elementi d'indirizzo di ripristino.

³ Per i criteri di cui al capoverso 2 lettere a–d va aggiunto un secondo criterio. Per le ricerche di sequenze di segni (cpv. 2 lett. a, c, d, f) il fornitore deve eseguire una ricerca letterale conformemente alle prescrizioni del DFGP.

Art. 42a Tipo di informazione IR_51_EMAIL_LAST: informazioni su servizi di posta elettronica

¹ Il tipo d'informazione IR_50_EMAIL_LAST comprende le seguenti indicazioni sull'ultima attività rilevante per l'accesso a un servizio di posta elettronica negli ultimi sei mesi prima del momento della domanda:

- a. se disponibile, l'identificativo univoco dell'utente (p. es. il numero cliente);
- b. l'identificativo univoco del servizio (p. es. indirizzo di posta elettronica, nome utente);
- c. la data e l'ora, il protocollo usato nonché l'indirizzo IP e il numero di porta del cliente.

² La domanda di informazioni precisa il servizio di posta elettronica (p. es. indirizzo di posta elettronica, nome utente) a cui si riferisce.

Art. 43 cpv. 1 lett. c frase introduttiva e n. 6, cpv. 2 frase introduttiva, lett. g e j nonché cpv. 3

¹ Il tipo di informazione IR_15_COM comprende le seguenti indicazioni sugli utenti di altri servizi di telecomunicazione o servizi di comunicazione derivati (p. es. servizi di messaggia, servizi di comunicazione nei media sociali):

- c. per ogni altro servizio di telecomunicazione o servizio di comunicazione derivato del fornitore utilizzato dall'utente:
 - 6. la denominazione del servizio.

² La domanda di informazioni precisa il periodo a cui si riferisce la richiesta. Contiene almeno uno dei seguenti criteri di ricerca:

- g. l'IDI o il LEI;
- i. l'elemento d'indirizzo o l'identificativo del servizio (p.es. indirizzo dell'utente, pseudonimo, push token);
- j. l'identificativo connesso al servizio oggetto della richiesta, ad esempio un elemento d'indirizzo di ripristino.

³ Per i criteri di cui al capoverso 2 lettere a–d va aggiunto un secondo criterio. Per le ricerche di sequenze di segni (cpv. 2 lett. a, c, d, f) il fornitore deve eseguire una ricerca letterale conformemente alle prescrizioni del DFGP.

Art. 43a Tipo di informazione IR_52_COM_LAST: informazioni su altri servizi di telecomunicazione o servizi di comunicazione derivati

¹ Il tipo di informazione IR_52_COM_LAST comprende le seguenti indicazioni sull'ultima attività rilevante per l'accesso a un altro servizio di telecomunicazione o di comunicazione derivato negli ultimi sei mesi prima del momento della domanda:

- a. se disponibile, l'identificativo univoco dell'utente (p. es. il numero cliente);
- b. l'identificativo univoco del servizio (p. es. indirizzo dell'utente, pseudonimo, push token);
- c. la data e l'ora, il tipo di attività, il protocollo usato nonché l'indirizzo IP e il numero di porta del cliente.

² La domanda di informazioni precisa il servizio (indirizzo dell'utente, pseudonimo, push token) a cui si riferisce.

Art. 44 cpv. 1 frase introduttiva (concerne soltanto il testo italiano), lett. c e f nonché cpv. 3 lett. c e d (concerne soltanto il testo tedesco)

¹ Il tipo di informazione IR_17_PAY comprende le seguenti indicazioni sulle modalità di pagamento degli utenti di servizi di telecomunicazione e servizi di comunicazione derivati:

Art. 45 Tipo di informazione IR_18_ID: prova dell'identità

¹ Il tipo di informazione IR_18_ID comprende la trasmissione della copia elettronica secondo l'articolo 20a capoverso 4 del documento registrato dell'utente.

² La domanda di informazioni precisa il momento e l'identificativo dell'utente o del servizio oppure il numero ICCID, IMSI, SUPI o, se del caso, l'identificativo dell'apparecchio a cui si riferisce la richiesta.

Art. 46 cpv. 1 (concerne soltanto il testo tedesco)

Art. 47 cpv. 1 (concerne soltanto il testo tedesco) e cpv. 2

² La domanda di informazioni precisa il momento e l'identificativo dell'utente o del servizio oppure il numero ICCID, IMSI, SUPI o, se del caso, l'identificativo dell'apparecchio a cui si riferisce la richiesta.

Art. 48 Tipo di informazione IR_21_TECH: dati tecnici

¹ Il tipo di informazione IR_21_TECH comprende la trasmissione dei dati tecnici dei sistemi di telecomunicazione e degli elementi di rete nella localizzazione richiesta, in particolare i dati di localizzazione delle celle radio e degli accessi WLAN pubblici.

² I dati di localizzazione comprendono:

- a. gli identificativi degli elementi di rete (p. es. identificativi della cella o della zona) o un'altra designazione idonea (p. es. nome dell'hotspot) e le coordinate

geografiche o altre indicazioni sulla localizzazione conformi alle norme internazionali;

- b. l'indirizzo postale disponibile della localizzazione;
- c. se del caso, la direzione principale di trasmissione dell'antenna;
- d. altre caratteristiche della localizzazione disponibili; e
- e. se del caso, le marche temporali connesse.

³ La domanda di informazioni precisa il periodo a cui si riferisce la richiesta. Contiene almeno uno dei seguenti criteri di ricerca:

- a. le coordinate geografiche della localizzazione dell'elemento di rete richiesta;
- b. l'identificativo di un elemento di rete nella localizzazione richiesta (p. es. identificativi della cella o della zona) o un'altra designazione idonea (p. es. nome dell'hotspot).

Art. 48a Tipo di informazione IR_53_ASSOC_PERM: informazioni su identificativi assegnati a lungo termine

¹ Il tipo di informazione IR_53_ASSOC_PERM comprende la trasmissione di tutti gli identificativi (IMPU e IMPI) che sono o erano stati assegnati all'identificativo (IMPU o IMPI) oggetto della richiesta in un determinato momento per la fornitura di un determinato servizio di telecomunicazione e multimedia nonché il periodo di validità dell'assegnazione.

² La domanda di informazioni precisa il momento determinante, l'identificativo oggetto della richiesta e il relativo tipo (IMPU o IMPI).

Art. 48b Tipo di informazione IR_54_ASSOC_TEMP: informazioni immediate su identificativi assegnati per breve tempo

¹ Il tipo di informazione IR_54_ASSOC_TEMP comprende la trasmissione singola in tempo reale di identificativi permanenti (p. es. SUPi) assegnati all'identificativo oggetto della richiesta (p. es. SUCI, GUTI 5G, S-TMSI 5G) al momento della domanda per la fornitura di un determinato servizio di telecomunicazione o di comunicazione derivato.

² La domanda di informazioni precisa:

- a. l'identificativo temporaneo; e
- b. l'identificativo della cella e della zona.

Art. 48c Tipo di informazione IR_55_TEL_ADJ_NET: determinazione delle reti immediatamente adiacenti per i servizi di telefonia e multimedia

¹ Il tipo di informazione IR_55_TEL_ADJ_NET comprende, se del caso, la determinazione e la trasmissione della denominazione delle reti immediatamente adiacenti di una comunicazione o di un tentativo di comunicazione per i servizi di telefonia e multimedia.

² La domanda di informazioni precisa la comunicazione o il tentativo di comunicazione a cui si riferisce la richiesta. Contiene i seguenti criteri di ricerca:

- a. il momento della comunicazione o del tentativo di comunicazione negli ultimi sei mesi;
- b. gli elementi d'indirizzo a cui erano indirizzati la comunicazione o il tentativo di comunicazione; e
- c. se disponibili, gli elementi d'indirizzo della provenienza della comunicazione o del tentativo di comunicazione.

Art. 50 cpv. 5-10

⁵ Il fornitore assiste il Servizio SCPT, su richiesta di quest'ultimo, nel verificare che i dati della sorveglianza trasmessi corrispondano effettivamente al traffico delle telecomunicazioni indicato nel mandato di sorveglianza.

⁶ Se all'identificativo sorvegliato (Target ID) sono associati altri identificativi (p. es. IMPI con IMPU, indirizzo di posta elettronica con indirizzi alias, SIM extra, multi-device), il fornitore garantisce che anche questi siano sorvegliati nell'ambito del tipo di sorveglianza.

⁷ Ogni FST e ogni FSCD con obblighi supplementari secondo gli articoli 22 o 52 sopprime i criptaggi attuati da o per loro. A tal fine rileva e decripta in punti idonei il traffico delle telecomunicazioni della persona sorvegliata affinché i dati della sorveglianza possano essere trasmessi senza i suddetti criptaggi.

⁸ La sorveglianza in tempo reale di servizi di telefonia mobile comprende anche la sorveglianza di elementi di rete rilevanti quali HLR, HSS e UDM, in particolare per rilevare e trasmettere informazioni sulla rete che fornisce il servizio, sulle modifiche degli identificativi del servizio e dell'apparecchio assegnati, sugli eventi relativi alla localizzazione, sul cambio dell'elemento di rete che fornisce il servizio nonché sugli eventi di identificazione e di autenticazione dell'identificativo sorvegliato (Target ID).

⁹ Per la sorveglianza in tempo reale nell'IMS va, se del caso, attivata la determinazione da parte della rete dei dati della localizzazione dell'identificativo sorvegliato (Target ID).

¹⁰ Se, nel corso di una sorveglianza in tempo reale o di una determinazione periodica della posizione, a un servizio si aggiunge una nuova apparecchiatura terminale o una nuova SIM, anche queste vanno sorvegliate. A tal fine non è riscosso alcun emolumento supplementare né è versata alcuna indennità supplementare. Se necessario il fornitore può chiedere un ulteriore lawful interception identifier (LIID).

Art. 53 cpv. 1

¹ Le persone obbligate a collaborare che devono garantire al Servizio SCPT o ai suoi incaricati l'accesso ai propri impianti rendono loro possibile, nei limiti necessari alla sorveglianza o ai collegamenti test (art. 30), l'accesso a edifici, apparecchi, linee, sistemi, reti e servizi.

Art. 54 Tipo di sorveglianza RT_22_NA_IRI: sorveglianza in tempo reale dei metadati per i servizi di accesso alla rete

¹ Il tipo di sorveglianza RT_22_NA_IRI comprende la sorveglianza in tempo reale di un servizio di accesso alla rete nel settore della telefonia mobile.

² Devono essere trasmessi in tempo reale i seguenti metadati del traffico delle telecomunicazioni, inviato o ricevuto tramite il servizio di accesso alla rete sorvegliato:

- a. in caso di accesso alla rete o distacco dalla stessa: la data, l'ora, il tipo di evento e la tecnologia nonché, se del caso, il motivo del distacco;
- b. il tipo di accesso alla rete nel momento esaminato;
- c. le informazioni AAA del servizio di accesso alla rete sorvegliato, in particolare l'identificativo dell'utente e, per le reti mobili, l'IMSI o il SUPI;
- d. gli indirizzi IP assegnati al servizio di accesso alla rete sorvegliato e alle relative apparecchiature terminali nonché la data e l'ora dell'assegnazione;
- e. gli elementi d'indirizzo e gli identificativi disponibili del servizio di accesso alla rete sorvegliato, per la telefonia mobile in particolare il relativo MSISDN o GPSI e il relativo IMSI o SUPI;
- f. gli identificativi univoci, conformi alle norme internazionali, dei relativi apparecchi terminali, usati nel momento determinante, del servizio di accesso alla rete sorvegliato (p. es. IMEI, PEI, indirizzo MAC);
- g. il tipo, la data e l'ora di inizio ed eventualmente di fine degli eventi che modificano le caratteristiche tecniche del servizio di accesso alla rete sorvegliato o la sua gestione della mobilità e, se note, le loro cause;
- h. i dati di localizzazione attuali, determinati per quanto possibile dalla rete e contrassegnati in modo corrispondente, del target oppure delle celle coinvolte o dell'accesso WLAN utilizzato dal target, completati, se disponibili, dalla marca temporale connessa e dall'età dei dati di localizzazione;
- i. per le reti mobili, informazioni sulla rete precedente e quella attuale che fornisce il servizio, sulla modifica degli identificativi dei servizi e delle apparecchiature terminali assegnati, sugli eventi relativi alla localizzazione e, se del caso, il loro motivo, sul cambio dell'elemento di rete che fornisce il servizio nonché sugli eventi di identificazione e di autenticazione del target;
- j. per la telefonia mobile 5G: informazioni sull'attribuzione di un nuovo identificativo temporaneo del target.

³ I dati di localizzazione comprendono le relative marche temporali e, se disponibili, il tipo di tecnologia di telefonia mobile utilizzato nonché:

- a. l'identificativo (p. es. identificativo della cella o della zona) o un'altra designazione idonea (p. es. nome dell'hotspot) nonché le coordinate geografiche delle celle o dell'accesso WLAN e, se del caso, le direzioni principali di trasmissione della cella;

- b. la posizione del target determinata dalla rete, ad esempio sotto forma di coordinate geografiche e relativo valore di incertezza oppure di poligoni con indicazione delle coordinate geografiche di ogni punto poligonometrico;
- c. altre indicazioni, conformi alle norme internazionali, sulla localizzazione del target oppure delle celle o dell'accesso WLAN;
- d. nel caso di un accesso non 3GPP inaffidabile alla rete principale di telefonia mobile, l'indirizzo IP pubblico dell'apparecchiatura terminale per la connessione sicura al gateway nonché, nel caso di NAT, il numero di porta; o
- e. nel caso di un accesso non 3GPP affidabile alla rete principale di telefonia mobile: l'identificativo dell'accesso alla rete e, se noto, l'indirizzo postale.

Art. 56 Tipo di sorveglianza RT_24_TEL_IRI: sorveglianza in tempo reale dei metadati per i servizi di telefonia e multimedia

¹ Il tipo di sorveglianza RT_24_TEL_IRI comprende la sorveglianza in tempo reale di un servizio di telefonia e multimedia e, se del caso dei servizi convergenti, in particolare SMS, segreteria vocale e RCS.

² Devono essere trasmessi in tempo reale i seguenti metadati del traffico delle telecomunicazioni inviato, trattato o ricevuto tramite i servizi sorvegliati:

- a. la data e l'ora delle procedure di login e di logout e il loro risultato;
- b. le informazioni AAA dei servizi sorvegliati e le informazioni sugli eventi di registrazione e sottoscrizione nonché le relative risposte, in particolare l'identificativo dell'utente (p. es. SIP URI, IMPI) e, per le reti mobili, l'IMSI o il SUPI nonché, se del caso, gli indirizzi IP e i numeri di porta del client e del server e i dati sul protocollo usato;
- c. le informazioni di segnalazione, in particolare quelle relative al sistema di servizio, allo stato dei partecipanti e alla qualità del servizio;
- d. se del caso, le informazioni di presenza;
- e. per le comunicazioni, i tentativi di comunicazione e le modifiche tecniche (p. es. uso di servizi supplementari, uso di o passaggio a servizi convergenti, passaggio a un'altra tecnologia di telefonia mobile, location update), se del caso:
 - 1. il tipo, la data e l'ora di inizio ed eventualmente di fine,
 - 2. gli elementi d'indirizzo (p. es. MSISDN, GPSI, numero E.164, SIP URI, IMPU) di tutti i partecipanti alla comunicazione e il loro ruolo,
 - 3. l'indirizzo di destinazione reale noto e gli indirizzi intermedi disponibili, se la comunicazione o il tentativo di comunicazione sono deviati o trasferiti,
 - 4. gli identificativi univoci, conformi alle norme internazionali, degli apparecchi terminali del servizio sorvegliato (p. es. IMEI, PEI, indirizzo MAC),
 - 5. gli altri identificativi disponibili,

6. il motivo della fine della comunicazione, della sua non riuscita o della modifica tecnica,
 7. le informazioni di segnalazione dei servizi supplementari (p. es. conferenza, trasferimento di chiamata, DTMF),
 8. lo stato della comunicazione o del tentativo di comunicazione,
 9. per le reti mobili e WLAN, anche i dati di localizzazione attuali secondo l'articolo 54 capoverso 3, determinati per quanto possibile dalla rete e contrassegnati in modo corrispondente, del target o delle celle coinvolte oppure dell'accesso WLAN utilizzato dal target; nel caso di EPS e 5GS, i dati di localizzazione devono essere completati, se disponibili, dalla marca temporale connessa e dall'età dei dati di localizzazione;
- f. per le reti mobili, informazioni sulla rete precedente e quella attuale che fornisce il servizio, sulla modifica degli identificativi dei servizi e degli apparecchi terminali assegnati, sugli eventi relativi alla localizzazione e, se del caso, il loro motivo nonché sugli eventi di identificazione e autenticazione del target.

Art. 56a Tipo di sorveglianza RT_56_POS_IMMED: determinazione unica e immediata della posizione mediante la rete

¹ Il tipo di sorveglianza RT_56_POS_IMMED comprende la determinazione unica e immediata mediante la rete di tutte le apparecchiature terminali mobili associate all'identificativo sorvegliato (Target ID).

² La posizione deve essere determinata dalla rete per mezzo di una funzione immediata di posizionamento secondo le prescrizioni del DFGP.

³ Devono essere trasmesse immediatamente le seguenti indicazioni:

- a. MSISDN/GPSI, IMEI/PEI e IMSI/SUPI osservati: almeno una di queste indicazioni, le altre se disponibili;
- b. l'identificativo della rete del location service client e la marca temporale della determinazione della posizione nonché il LIID;
- c. se la posizione è stata determinata con successo: la marca temporale della posizione e le indicazioni della posizione come segue:
 1. il metodo di determinazione della posizione,
 2. le indicazioni sulla precisione della posizione,
 3. la posizione sotto forma di:
 - coordinate geografiche e, se del caso, i relativi valori d'incertezza,
 - poligonali con indicazione delle coordinate geografiche di ogni punto poligonometrico, o
 - altre indicazioni conformi alle norme internazionali, e
 4. se disponibili, l'indicazione dell'altitudine della posizione, la qualità del servizio, lo stato del movimento nonché la velocità e la direzione del movimento dell'apparecchiatura terminale;

- d. se la posizione non è stata determinata: il codice d'errore e, se possibile, l'ultima localizzazione nota nel momento in questione della cella dell'apparecchiatura terminale per servizi di accesso alla rete nonché servizi di telefonia e multimedia.

Art. 56b Tipo di sorveglianza RT_57_POS_PERIOD: determinazione periodica della posizione mediante la rete

¹ Il tipo di sorveglianza RT_55_POS_PERIOD comprende la determinazione periodica della posizione mediante la rete di tutte le apparecchiature terminali mobili associate all'identificativo sorvegliato (Target ID).

² La posizione deve essere determinata dalla rete per mezzo di una funzione periodica di posizionamento secondo le prescrizioni del DFGP.

³ Devono essere trasmesse immediatamente le seguenti indicazioni:

- a. MSISDN/GPSI, IMEI/PEI e IMSI/SUPI osservati, almeno una di queste indicazioni, le altre se disponibili;
- b. l'identificativo della rete del location service client e la marca temporale della determinazione della posizione nonché il LIID;
- c. se la posizione è stata determinata con successo: la marca temporale della posizione e le indicazioni della posizione come segue:
 - 1. il metodo di determinazione della posizione,
 - 2. indicazioni sulla precisione della posizione,
 - 3. la posizione sotto forma di:
 - coordinate geografiche e, se del caso, i relativi valori d'incertezza,
 - poligonali con indicazione delle coordinate geografiche di ogni punto poligonometrico, o
 - altre indicazioni conformi alle norme internazionali, e
 - 4. se disponibili, l'indicazione dell'altitudine della posizione, la qualità del servizio, lo stato del movimento nonché la velocità e la direzione del movimento dell'apparecchiatura terminale;
- d. se la posizione non è stata determinata: il codice d'errore e, se possibile, l'ultima localizzazione nota nel momento in questione della rete dell'apparecchiatura terminale per servizi di accesso alla rete nonché servizi di telefonia e multimedia.

Art. 60 Tipo di sorveglianza HD_28_NA: sorveglianza retroattiva dei metadati per i servizi di accesso alla rete

Il tipo di sorveglianza HD_28_NA comprende la sorveglianza retroattiva dei metadati di un servizio di accesso alla rete. Devono essere trasmessi i seguenti metadati del traffico delle telecomunicazioni inviato o ricevuto tramite il servizio di accesso alla rete sorvegliato:

- a. la data e l'ora d'inizio ed eventualmente della fine della sessione o la sua durata;

- b. il tipo e lo stato dell'accesso alla rete;
- c. l'identificativo usato per autenticare l'utente dell'accesso sorvegliato, ad esempio il nome utente;
- d. gli indirizzi IP o i settori di indirizzi assegnati al target e il loro tipo;
- e. se disponibile, l'identificativo univoco, conforme alle norme internazionali, dell'apparecchiatura terminale utilizzata dal target (p. es. indirizzo MAC, IMEI o PEI per la telefonia mobile);
- f. se disponibile, il volume di dati caricato e scaricato durante la sessione;
- g. in caso di accesso alla rete mediante telefonia mobile: le informazioni GPRS, EPS o 5GS (p. es. IMSI, SUPi oppure MSISDN o GPSI) e i seguenti dati di localizzazione a inizio e fine sessione nonché, se disponibili, durante la sessione:
 - 1. gli identificativi della cella o della zona, le coordinate geografiche, gli indirizzi postali, se del caso le marche temporali connesse e, se del caso, le direzioni di trasmissione principali delle celle usate dal target,
 - 2. le posizioni del target determinate dalla rete (p. es. sotto forma di coordinate geografiche e relativo valore di incertezza oppure di poligonali con indicazione delle coordinate geografiche di ogni punto poligonometrico) e i relativi indirizzi postali, o
 - 3. altre indicazioni, conformi alle norme internazionali, sulla localizzazione del target o delle celle usate da quest'ultimo nonché i relativi indirizzi postali;
- h. in caso di accesso alla rete mediante WLAN pubblico: gli identificativi (p. es. BSSID) o un'altra designazione idonea (p. es. nome dell'hotspot), i dati di localizzazione (coordinate geografiche o indirizzo postale) nonché, se disponibili, il SSID, il tipo di autenticazione, le informazioni sull'identificazione dell'utente con mezzi adeguati secondo l'articolo 19 capoverso 2 e l'indirizzo IP dell'accesso usato dal target;
- i. se disponibili, in aggiunta alle indicazioni di cui alle lettere g e h, le informazioni relative alla localizzazione provenienti dalla navigazione marittima e aerea;
- j. per l'accesso alla rete fissa: gli elementi d'indirizzo dell'accesso alla rete e, se disponibile, l'indirizzo postale;
- k. nel caso di un accesso non 3GPP inaffidabile alla rete principale di telefonia mobile: l'indirizzo IP pubblico dell'apparecchiatura terminale per la connessione sicura al gateway e la marca temporale connessa nonché, nel caso di NAT, il numero di porta;
- l. nel caso di un accesso non 3GPP affidabile alla rete principale di telefonia mobile: l'identificativo dell'accesso alla rete, la marca temporale connessa e, se noto, il suo indirizzo postale.

Art. 61 lett. b, d, g, g^{bis}, i e j

Il tipo di sorveglianza HD_29_TEL comprende la sorveglianza retroattiva dei meta-dati di un servizio di telefonia e multimedia e, se del caso, dei servizi convergenti, in particolare SMS, MMS e segreteria vocale. Devono essere trasmessi i seguenti meta-dati delle comunicazioni e dei tentativi di comunicazione dei servizi sorvegliati:

- b. gli elementi d'indirizzo (p. es. MSISDN, GPSI, numero E.164, SIP URI, IMPU) di tutti i partecipanti alla comunicazione e i loro ruoli;
- d. per la telefonia mobile e per i servizi multimedia, se disponibili: l'IMEI o il PEI dell'apparecchiatura terminale del target e l'IMSI o il SUPI del target;
- g. per la telefonia mobile: i dati di localizzazione, determinati per quanto possibile dalla rete e contrassegnati in modo corrispondente, della cella utilizzata dal target all'inizio e alla fine della comunicazione o del tentativo di comunicazione:
 - 1. gli identificativi della cella o della zona, le coordinate geografiche, l'indirizzo postale nonché, se del caso, le marche temporali connesse e le direzioni di trasmissione principali,
 - 2. le posizioni del target determinate dalla rete (p. es. sotto forma di coordinate geografiche e relativo valore di incertezza oppure di poligonali con indicazione delle coordinate geografiche di ogni punto poligonometrico) e i relativi indirizzi postali,
 - 3. altre indicazioni, conformi alle norme internazionali, sulla localizzazione del target o delle celle usate da quest'ultimo nonché i relativi indirizzi postali, o
 - 4. nel caso di un accesso non 3GPP inaffidabile alla rete principale di telefonia mobile: l'indirizzo IP pubblico dell'apparecchiatura terminale per la connessione sicura al gateway e la marca temporale nonché, nel caso di NAT, il numero di porta;
- g^{bis}. se note, in aggiunta alle indicazioni di cui alla lettera g, le informazioni relative alla localizzazione provenienti dalla navigazione marittima e aerea;
- i. per i servizi multimedia: le informazioni sull'accesso alla rete del target:
 - 1. il tipo di accesso,
 - 2. la classe di accesso,
 - 3. l'indicazione se le informazioni sull'accesso alla rete provengono dalla rete, e
 - 4. i dati di localizzazione relativi all'accesso alla rete all'inizio e alla fine della sessione multimediale nonché - se disponibili - durante la sessione multimediale:
 - per l'accesso alla rete via rete di telefonia mobile: i dati di localizzazione secondo la lettera g della cella utilizzata dal target,
 - per l'accesso alla rete via WLAN: se disponibili, i dati di localizzazione (coordinate geografiche, indirizzo postale) e l'identificativo (p. es. BSSID) o altre designazioni idonee (p. es. nome dell'hotspot) dell'accesso WLAN usato dal target, o

- per l'accesso alla rete fissa: l'indirizzo postale disponibile dell'accesso usato dal target;
- j. se del caso, la designazione delle reti immediatamente adiacenti della comunicazione o del tentativo di comunicazione.

Art. 62 Tipo di sorveglianza HD_30_EMAIL: sorveglianza retroattiva dei metadati per servizi di posta elettronica

Il tipo di sorveglianza HD_30_EMAIL comprende la sorveglianza retroattiva dei metadati di un servizio di posta elettronica. Devono essere trasmessi i seguenti metadati del traffico delle telecomunicazioni inviato, trattato o ricevuto tramite il servizio sorvegliato:

- a. la data, l'ora, il tipo di evento, l'identificativo dell'utente, gli eventuali indirizzi alias, gli indirizzi di mittente e destinatario, il protocollo usato, gli indirizzi IP e il numero di porta del server e del client nonché lo stadio in cui si trova il messaggio in caso di invio, ricezione, login nella casella di posta, logout e, se disponibile, anche in caso di download, upload, eliminazione, elaborazione, aggiunta di un messaggio;
- b. gli indirizzi IP e i nomi dei server di posta elettronica di mittente e destinatario.

Art. 63 Tipo di sorveglianza HD_31_PAGING: Determinazione della localizzazione dell'ultima attività

¹ Il tipo di sorveglianza HD_31_PAGING comprende la determinazione della localizzazione dell'ultima attività rilevabile dal fornitore di telefonia mobile per servizi di accesso alla rete nonché servizi di telefonia e multimedia di tutte le apparecchiature terminali della persona sorvegliata associate all'identificativo sorvegliato (Target ID).

² Devono essere trasmessi:

- a. MSISDN o GPSI;
- b. l'IMSI o il SUPI;
- c. se disponibile, l'IMEI o il PEI;
- d. tipo di tecnologia di telefonia mobile;
- e. banda delle frequenze;
- f. identificativo univoco della rete di telefonia mobile;
- g. la data e l'ora dell'ultima attività rilevata per servizi di accesso alla rete nonché servizi di telefonia e multimedia; e
- h. uno dei seguenti dati di localizzazione:
 - 1. i dati relativi alle celle coinvolte: gli identificativi o una combinazione di identificativi (p. es. identificativi della cella o della zona), gli indirizzi postali, se del caso le marche temporali connesse, se del caso le direzioni di trasmissione principali o, in caso di celle complesse, le direzioni di trasmissione principali e il tipo di cella nonché le coordinate geografiche,

2. gli indirizzi postali e le indicazioni determinate dalla rete sulle posizioni delle apparecchiature terminali al momento dell'ultima attività, ad esempio sotto forma di coordinate geografiche e relativo valore di incertezza oppure di un poligonale con indicazione delle coordinate geografiche di ogni punto poligonometrico,
3. gli indirizzi postali e altre indicazioni standardizzate determinate dalla rete sulla posizione dell'apparecchiatura terminale al momento dell'ultima attività oppure sulla localizzazione delle celle coinvolte.

Art. 64 cpv. 2

² Il FST trasmette al Servizio SCPT un elenco degli identificativi della cella o della zona delle celle radio identificate oppure degli identificativi (p. es. BSSID) o altre designazioni idonee (p. es. nome dell'hotspot) degli accessi WLAN pubblici individuati.

Art. 65 cpv. 2 frase introduttiva e cpv. 3

² L'autorità che dispone la sorveglianza fa eseguire di sua iniziativa comunicazioni di riferimento e accessi di riferimento alla rete nel luogo determinante e trasmette al Servizio SCPT un elenco con le seguenti indicazioni:

³ Il Servizio SCPT incarica i FST di identificare, sulla scorta dei metadati del traffico anteriore delle telecomunicazioni, le celle radio o gli accessi WLAN pubblici usati all'inizio e alla fine delle comunicazioni di riferimento e degli accessi di riferimento alla rete di cui al capoverso 2 e di trasmettergli l'elenco di cui al capoverso 2 completo di identificativi della cella o della zona oppure di identificativi (p. es. BSSID) o altre designazioni idonee (p. es. nome dell'hotspot).

Art. 67 Tipi di sorveglianza EP: ricerca d'emergenza

¹ Per la ricerca d'emergenza secondo l'articolo 35 LSCPT possono essere ordinati i seguenti tipi di sorveglianza:

- a. il tipo EP_35_PAGING: la determinazione della localizzazione al momento dell'ultima attività di tutte le apparecchiature terminali mobili della persona dispersa o di terzi associate all'identificativo sorvegliato (Target ID); corrisponde al tipo HD_31_PAGING secondo l'articolo 63;
- b. il tipo EP_58_POS_IMMED: la determinazione unica e immediata mediante la rete di tutte le apparecchiature terminali mobili della persona dispersa o di terzi associate all'identificativo sorvegliato (Target ID); corrisponde al tipo RT_56_POS_IMMED secondo l'articolo 56a;
- c. il tipo EP_59_POS_PERIOD: la determinazione periodica mediante la rete di tutte le apparecchiature terminali mobili della persona smarrita o di terzi associate all'identificativo sorvegliato (Target ID); corrisponde al tipo RT_57_POS_PERIOD secondo l'articolo 56b;

- d. il tipo EP_36_RT_CC_IRI: sorveglianza in tempo reale di contenuto e metadati; la combinazione dei tipi di sorveglianza secondo gli articoli 55 (servizi di accesso alla rete) e 57 (servizi di telefonia e multimedia);
- e. il tipo EP_37_RT_IRI: sorveglianza in tempo reale di metadati; la combinazione dei tipi di sorveglianza secondo gli articoli 54 (servizi di accesso alla rete) e 56 (servizi di telefonia e multimedia);
- f. il tipo EP_38_HD: sorveglianza retroattiva di metadati; la combinazione dei tipi di sorveglianza secondo gli articoli 60 (servizi di accesso alla rete) e 61 (servizi di telefonia e multimedia).

² Per il tipo di sorveglianza secondo il capoverso 1 lettera f, l'inizio e la fine della sorveglianza sono retti dall'articolo 4a.

Art. 68 Ricerca di condannati

¹ Per la ricerca di condannati secondo l'articolo 36 LSCPT possono essere ordinati i seguenti tipi di sorveglianza, indicando nell'ordine di sorveglianza «ricerca di condannati» come motivo della sorveglianza (art. 49 cpv. 1 lett. e):

- a. la determinazione dell'ultima attività di tutte le apparecchiature terminali mobili del condannato o di terzi associate all'identificativo sorvegliato (Target ID) secondo l'articolo 63;
- b. la determinazione unica e immediata mediante la rete della posizione di tutte le apparecchiature terminali mobili del condannato o di terzi associate all'identificativo sorvegliato (target ID) secondo l'articolo 56a;
- c. la determinazione periodica della posizione di tutte le apparecchiature terminali mobili del condannato o di terzi associate all'identificativo sorvegliato secondo l'articolo 56b;
- d. uno dei tipi di sorveglianza in tempo reale dei contenuti e dei metadati per i servizi di accesso alla rete o per le applicazioni secondo gli articoli 55, 57 o 59;
- e. uno dei tipi di sorveglianza in tempo reale dei metadati per i servizi di accesso alla rete o per le applicazioni secondo gli articoli 54, 56 o 58;
- f. uno dei tipi di sorveglianza retroattiva secondo gli articoli 60–63;
- g. la ricerca per zona di copertura dell'antenna secondo l'articolo 66 e i pertinenti preparativi secondo gli articoli 64 e 65.

² Per il tipo di sorveglianza secondo la lettera f, l'inizio e la fine della sorveglianza sono retti dall'articolo 4a.

Art. 74a Disposizione transitoria della modifica del ...

¹ I FST e i FSCD con obblighi supplementari (art. 22 o 52) devono essere in grado di fornire in forma standardizzate le informazioni di cui agli articoli 42a, 43a, 48a e 48c

entro 12 mesi e le informazioni di cui all'articolo 48*b* entro 24 mesi dall'entrata in vigore della modifica del xx.xx.xxxx.

² I FST, eccetto quelli con obblighi di sorveglianza ridotti (art. 51), e i FSCD con obblighi di sorveglianza supplementari (art. 52) devono essere in grado di fornire in modo standardizzato le informazioni di cui all'articolo 48*b* entro 24 mesi e di effettuare in modo standardizzato le sorveglianze di cui agli articoli 56*a* e 67 capoverso 1 lettera *b* entro 12 mesi dall'entrata in vigore della modifica del xx.xx.xxxx.

³ Devono attuare l'integrazione della sorveglianza retroattiva di cui all'articolo 61 lettera *j* entro 18 mesi e garantire la memorizzazione dei dati necessari a tal fine entro 12 mesi dall'entrata in vigore della modifica del xx.xx.xxxx.

⁴ Devono essere in grado di effettuare in modo standardizzato le sorveglianze di cui agli articoli 56*b* e 67 capoverso 1 lettera *c* entro 18 mesi dal rinnovo della componente del sistema di trattamento relativa alla sorveglianza in tempo reale.

⁵ Il Servizio SCPT adegua il suo sistema di trattamento entro 12 mesi dall'entrata in vigore della modifica del xx.xx.xxxx, affinché possano essere fornite in modo standardizzato le informazioni di cui agli articoli 42*a*, 43*a*, 48*a* e 48*c* ed effettuate in modo standardizzato le sorveglianze di cui agli articoli 56*a* e 67 capoverso 1 lettera *b*.

⁶ Adegua il suo sistema di trattamento entro 18 mesi dall'entrata in vigore della modifica del xx.xx.xxxx, affinché possano essere ricevuti i dati di cui all'articolo 61 lettera *j*.

⁷ Adegua il suo sistema di trattamento entro 24 mesi dall'entrata in vigore della modifica del xx.xx.xxxx, affinché le informazioni di cui all'articolo 48*b* possano essere fornite in modo standardizzato.

⁸ Adegua il suo sistema di trattamento entro 18 mesi dal rinnovo della componente del sistema di trattamento relativa alla sorveglianza in tempo reale, di modo che le sorveglianze di cui agli articoli 56*b* e 67 capoverso 1 lettera *c* possano essere effettuate in modo standardizzato.

II

L'allegato è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il xx.xx.xxxx.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio
Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Definizioni e abbreviazioni

1. *WLAN (Wireless Local Area Network)*: rete locale senza fili.
2. *Servizio di comunicazione*: servizio che permette la telecomunicazione; dei servizi di comunicazione fanno parte i servizi di telecomunicazione e i servizi di comunicazione derivati.
3. *Servizio di telefonia*: servizio interattivo che permette la comunicazione linguistica contemporanea in tempo reale tra gli utenti, il cui indirizzamento avviene secondo un piano di numerazione. Sono considerati servizi di telefonia anche i sistemi di segreteria telefonica collegati a un servizio di telefonia (p. es. segreteria, Voice Mail, Visual Voice Mail).
4. *Servizio multimediale*: servizio di telefonia che, oltre a servizi vocali, permette di usare anche altri tipi di media e funzioni quali video, immagini, audio, trasferimento di file, condivisione di contenuti, presentazione di contenuti, trasmissione di informazioni di presenza (p. es. videotelefonia, Unified Communication, RCS, teleconferenza, videoconferenza in linea).
5. *Servizio di posta elettronica*: casella di posta o interfaccia per la lettura, la redazione, la modifica, l'invio, la ricezione o la trasmissione di messaggi di posta elettronica, basati su SMTP.
6. *Indirizzo IP (Internet Protocol Address)*: numero identificativo di tutti gli apparecchi collegati a una rete che comunicano mediante il protocollo Internet. Ci sono indirizzi IP della versione 4 del protocollo (IPv4) e della versione 6 (IPv6).
7. *Utente*: persona che ha concluso con un FST o un FSCD un contratto sulla fruizione dei loro servizi, che si è registrata per usufruire degli stessi o che ha ricevuto dal fornitore un mezzo di accesso agli stessi.
8. *Numero di porta*: indirizzo di una porta. Una porta è il punto terminale logico di una comunicazione con o in un sistema informatico. È collegata con l'indirizzo IP e il tipo di protocollo della comunicazione.
9. *Identificativo*: elemento d'indirizzo, il numero identificativo o un altro identificativo univoco per un determinato utente, servizio o apparecchio.
10. *MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number)*: numero di telefono univoco mediante il quale è possibile raggiungere gli utenti in una rete mobile.
11. *GPSI (Generic Public Subscription Identifier)*: elemento d'indirizzo pubblico univoco all'interno e all'esterno di reti 5G (p. es. MSISDN).
12. *Identificativo DSL (Digital Subscriber Line)*: identificativo di un *collegamento digitale*, ovvero un accesso alla rete a banda larga in cui i dati possono essere trasmessi su cavi in rame.

13. *Prefisso IP*: parte dell'indirizzo IP che identifica la rispettiva rete.
14. *Settore di indirizzi IP (range)*: serie di indirizzi IP che si succedono l'uno all'altro.
15. *Maschera di sottorete*: nella versione 4 del protocollo di rete (IPv4), indica il numero di bit che denota quale parte di un indirizzo IP identifica la rete.
16. *Lunghezza di prefisso*: nella versione 6 del protocollo di rete (IPv6), indica il numero di bit che denota quale parte di un indirizzo IP identifica la rete.
17. *SIM (Subscriber Identity Module)*: scheda munita di chip o il chip integrato nell'apparecchiatura terminale su cui sono memorizzati in modo sicuro l'IMSI o il SUPi e la relativa chiave usati per autenticare gli utenti di una rete mobile, compresi *USIM (Universal Subscriber Identity Module)*, *UICC (Universal Integrated Circuit Card)* ed *eSIM (embedded SIM)*.
18. *ICCID (Integrated Circuit Card Identifier)*: numero di serie di una scheda munita di chip (p. es. carta SIM) o di un profilo su un chip integrato (p. es. eSIM) che identifica in modo univoco il chip o il profilo.
19. *IMSI (International Mobile Subscriber Identity)*: numero che identifica in modo univoco a livello internazionale un utente di una rete di telefonia mobile.
20. *SUPI (Subscription Permanent Identifier)*: numero che identifica in modo univoco a livello internazionale un utente di una rete di telefonia mobile 5G.
21. *IMEI (International Mobile Equipment Identity)*: numero che identifica in modo univoco a livello internazionale un terminale di telefonia mobile.
22. *PEI (Permanent Equipment Identifier)*: numero che serve all'identificazione univoca internazionale di un'apparecchiatura terminale mobile in una rete 5G.
23. *Indirizzo MAC (Media Access Control Address)*: codice hardware sulla scheda di rete o sull'adattatore di rete utilizzato come indirizzo univoco al livello dello strato 2 OSI.
24. *Codice PUK (Personal Unblocking Key)*: numero segreto invariabile per sbloccare la SIM. Il codice PUK è vincolato alla SIM e sovraordinato al codice PIN. Se viene inserito più volte un codice PIN errato, la SIM può essere sbloccata mediante il codice PUK.
25. *Codice PUK2 (Personal Unblocking Key 2)*: analogo al codice PUK, ma sovraordinato al codice PIN2.
26. *NAT (Network Address Translation)*: procedura per la traduzione degli indirizzi di rete. Consiste nella sostituzione automatizzata, da parte di un elemento di rete (p. es. router), delle informazioni di indirizzo nei pacchetti IP con altre informazioni di indirizzo.
27. *Indirizzo IP sorgente*: indirizzo IP del punto terminale di una comunicazione che stabilisce una connessione (normalmente il client).
28. *Numero di porta sorgente*: numero di porta del punto terminale di una comunicazione che stabilisce una connessione (normalmente il client).

29. *Indirizzo IP di destinazione*: indirizzo IP del punto terminale di una comunicazione con cui è stabilita una connessione (normalmente il server).
30. *Numero di porta di destinazione*: numero di porta del punto terminale di una comunicazione con cui è stabilita una connessione (normalmente il server).
31. *SIP (Session Initiation Protocol)*: protocollo di comunicazione usato per la segnalazione e la gestione delle sessioni di comunicazione multimediali.
32. *SIP URI (SIP Uniform Resource Identifier)*: schema URI per l'indirizzo del SIP. Si tratta di elementi di indirizzo nel formato *utente@domain.tld*.
33. *IMPU (IP Multimedia Public Identity)*: oltre all'IMPI, un utente IMS ha uno o più IMPU, che servono a comunicare con altri partecipanti. A un IMPI possono essere assegnati più IMPU e, viceversa, un IMPU può essere condiviso con altri utenti.
34. *TEL URI (Telephone Uniform Resource Identifier)*: schema URI per i numeri di telefono. Si tratta di elementi d'indirizzo nel formato *tel:numero*, ad esempio *tel:+41-868-868-868*.
35. *IMS (IP Multimedia Subsystem)*: un sistema di telecomunicazione basato sul protocollo di rete che mira all'integrazione di servizi voce mobili e di funzioni Internet.
36. *IMPI (IP Multimedia Private Identity)*: identificativo univoco a livello internazionale che è assegnato in modo definitivo nell'IMS all'utente dal fornitore ed usato, tra le altre cose, per la registrazione e i protocolli AAA.
37. *Indirizzo alias*: indirizzo di posta elettronica supplementare che l'utente può creare, modificare e cancellare a piacere. Gli indirizzi alias, il cui numero massimo e struttura sono stabiliti dal fornitore, sono collegati all'account di posta elettronica principale, nella cui cartella di posta in entrata sono visualizzati i messaggi inviati a un indirizzo alias.
38. *Mailing list*: gruppo di indirizzi di posta elettronica, chiamato anche lista di distribuzione, a cui è assegnato un indirizzo di posta elettronica proprio. I messaggi inviati all'indirizzo della mailing list sono inoltrati agli indirizzi di posta elettronica dei membri del gruppo.
39. *Attività rilevante di accesso a un servizio di posta elettronica*: invio o trasmissione di un messaggio, login nella o logout dalla casella di posta, download, download parziale, eliminazione, elaborazione o aggiunta di un messaggio.
40. *Servizi di messaggistica (messaging)*: servizi per la trasmissione di comunicazioni o messaggi, indipendenti dai servizi di telefonia e multimedia, ad esempio: messaggistica istantanea, IMS messaging, applicazioni per messaggistica e SMS di fornitori terzi (ovvero servizi SMS non forniti dal FST dell'utente). I servizi di messaggistica possono includere anche altre funzioni come la comunicazione multimediale, la trasmissione di dati e le informazioni di presenza (p. es. l'utente può visualizzare lo stato attuale ed eventualmente la localizzazione di altri utenti).
41. *Attività rilevante di accesso di un altro servizio di telecomunicazione o servizio di comunicazione derivato*: comunicazione, tentativo di comunicazione,

login o logout, download, upload, eliminazione, elaborazione o aggiunta di un messaggio.

42. *Identificativo della cella*: identificativo invariabile delle celle radio in reti mobili, per esempio CGI (Cell Global Identity), ECGI (E-UTRAN Cell Global Identity), NCGI (New Radio Cell Global Identity).
43. *Identificativo della zona*: identificativo invariabile delle zone in reti mobili, per esempio SAI (Service Area Identity), RAI (Routing Area Identity), TAI (Tracking Area Identity).
44. *Hotspot*: ai sensi della presente ordinanza un accesso pubblico a Internet mediante WLAN (Wi-Fi), che si distingue dall'hotspot privato fisso o mobile (tethering).
45. *Nome dell'hotspot (SSID)*: designazione a libera scelta del fornitore di un hotspot di norma facilmente leggibile e che è indicata all'utente.
46. *Target ID*: identificativo sorvegliato, ovvero l'identificativo dell'oggetto della sorveglianza (target).
47. *HLR (Home Location Register)*: banca dati di un fornitore di reti di telefonia mobile nelle reti mobili di seconda e terza generazione in cui sono memorizzate le caratteristiche delle funzioni degli utenti (p. es. IMSI, MSISDN, configurazione, profili del servizio) e la loro attuale rete che fornisce il servizio.
48. *HSS (Home Subscriber Server)*: nelle reti di telefonia mobile di quarta generazione, funzione analoga a HLR.
49. *UDM (Unified Data Management)*: nelle reti di telefonia mobile di quinta generazione, funzione analoga a HLR e HSS.
50. *Informazioni AAA (authentication, authorisation e accounting)*: informazioni riguardanti il tipo di servizi autorizzati per determinati utenti e usate per conteggiarne l'uso. Ai sensi della presente ordinanza le parole chiave non sono considerate informazioni AAA. L'autenticazione consente di identificare un utente prima di concedergli l'accesso al sistema; l'autorizzazione stabilisce quali diritti di accesso a risorse o servizi sono assegnati a un utente e permette il controllo degli accessi. L'accounting consiste nella tracciatura delle risorse usate dall'utente.
51. *Accesso non 3GPP (non-3GPP access)*: accesso a una rete principale di telefonia mobile basato su una tecnologia non standardizzata dal 3GPP (p. es. accesso WLAN).
52. *Accesso non 3GPP inaffidabile (untrusted non-3GPP access)*: accesso non 3GPP che il fornitore del servizio di telefonia mobile dell'utente giudica inaffidabile.
53. *Accesso non 3GPP affidabile (trusted non-3GPP access)*: accesso non 3GPP che il fornitore del servizio di telefonia mobile dell'utente giudica affidabile.
54. *SMS (Short Message Service)*: servizio di messaggiera che permette la trasmissione di brevi messaggi di testo.

55. *Segreteria vocale*: dispositivo di memorizzazione usato nelle reti di telecomunicazioni che mette a disposizione servizi di segreteria (p. es. ricezione, inoltro e salvataggio di messaggi vocali). Esistono inoltre estensioni per diversi tipi di media e servizi, ad esempio SMS, posta elettronica, telefax o messaggi video, nonché funzionalità aggiuntive che consentono, ad esempio, la conversione tra tipi di media (p. es. da testi scritti a testi orali) e l'invio di messaggi.
56. *RCS (Rich Communications Services)*: (originariamente: Rich Communication Suite) è una specifica dell'associazione di categoria internazionale dei fornitori di servizi di telefonia mobile (GSM Association, GSMA) per la fornitura basata su IMS di servizi multimediali interoperabili (cioè indipendenti dal fornitore e dal terminale) con funzionalità più ampie. Consente di combinare diversi tipi di media (voce, musica, foto, video) e servizi (chat, chat di gruppo, chiamate, messaggi multimediali, messaggi brevi o istantanei, informazioni di presenza, trasmissione di file, rubriche); s'intendono solo i servizi RCS messi a disposizione dell'utente dal fornitore di servizi di telefonia mobile.
57. *Numero E.164*: numero di telefono secondo il piano di numerazione internazionale E.164 di ITU-T.
58. *DTMF (Dual-tone multi-frequency)*: la multifrequenza è una procedura di segnalazione, grazie alla quale è possibile, ad esempio, inviare dei segnali per l'uso della segreteria telefonica o di un servizio vocale interattivo automatico premendo determinati tasti durante una telefonata.
59. *EPS (Evolved Packet System)*: l'architettura dello standard di rete mobile LTE del 3 GPP, in commercio come «4G».
60. *5GS (5G-System)*: l'architettura di sistema dello standard di rete mobile 5G del 3GPP.
61. *BSSID (Basic Service Set Identifier)*: identificativo univoco (indirizzo MAC) dell'accesso WLAN.
62. *MMS (Multimedia Messaging Service)*: servizio di messaggia per la trasmissione di messaggi multimediali di tipo diverso nelle reti mobili.

